

Legge 27 novembre 1960, n. 1397: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 30 novembre 1960)

N.B. Con il **D.P.R. 28 febbraio 1961, n. 184** sono state emanate le “*Norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali*”.

CAPO I

Dell'obbligatorietà dell'Assicurazione, delle persone assistibili e degli elenchi nominativi delle stesse

Art. 1 [1]

L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche; nonché degli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:

- 1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli artt. 1 e 3 della L. 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizzazione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;
- 2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo 1 della L. 20 novembre 1971, n. 1062;
- 3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:
 - a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;
 - b) L. 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;
 - c) L. 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;
 - d) L. 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

e) R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, all'art. 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

f) L. 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

g) L. 23 febbraio 1950, n. 170, e D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

4) essere:

a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'art. 9 della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'art. 5 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523;

c) conduttori di case di cura;

d) gestori di campeggi;

e) affittacamere;

f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalini ambulanti (strilloni);

h) esercenti librerie o buffets di stazione;

i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla L. 25 marzo 1959, n. 125;

l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della L. 25 gennaio 1966, n. 31;

m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con L. 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla L. 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 478, ed al D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66;

c) gli agenti delle librerie di stazione;

d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 253;

e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

f) i commissionari di commercio;

g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in L. 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscono già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della L. 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sé e per i propri familiari a carico, nonché per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nella azienda sempreché non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 25 novembre 1971, n. 1088 e, successivamente, dall'art. 29, comma 1, L. 3 giugno 1975, n. 160.

(Omissis)

Art. 3

Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:

- 1) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;
- 2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;
- 3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purché, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;
- 4) i fratelli e le sorelle ed i nipotini in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'art. 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 4

Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti artt. 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo art. 5:

- a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;
- b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;
- c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;
- d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese

commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nell'azienda indicati all'art. 1, terzo comma, nonché quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori. In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

(Omissis)

CAPO II **Delle prestazioni**

Art. 10

Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'art. 7, ultimo comma, sempreché siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'art. 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'art. 6, terzo comma.

In caso di iscrizione negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, sempreché il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui all'art. 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'evento.

Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto all'assistenza per un anno sempreché non venga a godere di assistenza per altro titolo.

Art. 11

Agli esercenti le attività commerciali indicati agli artt. 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) assistenza ostetrica.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 12.

L'assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potrà deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri Enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri Enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai fini della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alle categorie devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette alla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis)